

844

www.freenewsonline.it

i dossier

www.freefoundation.com



PER UN DUDÙ ACT

Proposte per un *welfare* animale

1 aprile 2014

a cura di Renato Brunetta

EXECUTIVE SUMMARY

2

- **Gli animali domestici ci riempiono di affetto, ma non sempre sono ricambiati.**
- Oltre alla compagnia e al conseguente benessere, specie in termini di umore, determinato dalla presenza di un animale in casa, soprattutto per le **persone sole e anziane**, e oltre allo sviluppo più rapido delle capacità relazionali dei **bambini** che giocano con i loro amici a quattro zampe, è significativo, per esempio, il caso della “*pet therapy*”, in cui la presenza di un animale agevola la partecipazione attiva dei **pazienti** alle cure mediche, amplificandone i risultati.

EXECUTIVE SUMMARY

- **Reciprocità:** lo scopo di questa presentazione è quello di definire forme di cura degli animali domestici e di attenzione alle loro esigenze, tali da garantire agli amici a quattro zampe un livello di benessere almeno pari a quello dei loro proprietari.
- Un vero e proprio modello di **Welfare animale** che non abbia, però, costi per lo Stato e in cui le risorse necessarie al finanziamento delle iniziative a favore degli animali siano reperite all'interno dello stesso settore, tanto da un punto di vista "pubblico" (es. multe per chi non rispetta gli animali) quanto da un punto di vista "privato" (es. attraverso la stipula di polizze assicurative), partendo dal presupposto che **l'amore incondizionato non ha prezzo.**

EXECUTIVE SUMMARY

- Sin dal 1840 la sensibilità verso gli animali fu motivo valido per fondare associazioni che si occupassero del loro benessere, denunciando all'opinione pubblica eventuali maltrattamenti.
- Questa sensibilità, sviluppatasi sia in Europa che oltreoceano, avrebbe dovuto attendere oltre un secolo per potersi affermare come fenomeno di massa, ancora oggi in espansione.

PER UN DUDÙ ACT

5



INDICE

6

- Il modello anglosassone (UK)
- Il modello americano
- La normativa comunitaria
- Lo stato dell'arte in Italia
- Che fare in Italia
- Esempi di reperimento delle risorse per il *welfare* animale
- Il D.Lgs. 26/2014 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici



IL MODELLO ANGLOSASSONE

7

- Il Regno Unito è stato il primo paese al mondo ad implementare leggi a tutela degli animali. Il primo atto risale al 1822 e riguarda proprio il *welfare animale*;
- Il governo britannico ha così sancito che **gli animali sono esseri senzienti e ha confermato il suo impegno a favore dei più elevati standard di benessere degli animali**;
- L'*Animal Welfare Act*, una revisione delle leggi a tutela degli animali che ha sostituito il precedente *Protection of Animals Act*, è entrato in vigore in Inghilterra e Galles nel 2007.

IL MODELLO ANGLOSASSONE

8

- L'*Animal Welfare Act* definisce oggetto del *welfare* animale:
 - ▣ qualunque vertebrato diverso dall'uomo, anche nella sua forma fetale o embrionale;
 - ▣ che sia di proprietà di cittadini inglesi;
 - ▣ non randagio.
- Allo stesso modo la Legge definisce l'età minima per il possesso di animali in 16 anni.

IL MODELLO ANGLOSASSONE

9

- Sulla materia è competente una **authority nazionale** che, mediante regolamenti, promuove il benessere degli animali;
- L'*authority* definisce:
 1. i criteri in base ai quali si può considerare che gli animali vivano in un ambiente adeguato alle loro esigenze;
 2. le modalità di controllo;
 3. le sanzioni in caso di non rispetto delle regole.
- L'*authority* ha in forza degli ispettori con il compito di controllare lo stato di benessere degli animali e di adottare tutte le misure necessarie ad alleviarne le sofferenze.

IL MODELLO ANGLOSASSONE

10

1. I criteri di benessere degli animali: ai fini dell'*Animal Welfare Act*, le esigenze di un animale sono quelle di:
 - a) vivere in un ambiente consono;
 - b) avere un'alimentazione adeguata;
 - c) essere protetti dal dolore, dalla sofferenza e dalle malattie.
- Una persona pertanto **commette un reato** se non prende tutte le misure necessarie a garantire che le esigenze del proprio animale siano soddisfatte.

IL MODELLO ANGLOSASSONE

11

- 2. Le modalità di controllo:** se durante una verifica emerge il mancato rispetto delle condizioni di benessere dell'animale, al proprietario viene notificato un “**avviso di miglioramento**” in cui si specificano:
- a) i motivi per cui il proprietario non rispetta la legge sul *welfare* degli animali;
 - b) le misure necessarie per ristabilire la condizione di benessere dell'animale;
 - c) i termini per l'adozione di tali misure.

IL MODELLO ANGLOSASSONE

12

- 3. Le sanzioni in caso di non rispetto delle regole:** se al termine del periodo indicato all'interno dell'avviso di miglioramento si riscontra l'inadempienza da parte del proprietario, si istituisce un procedimento penale a suo carico.
- Il proprietario che alla fine del procedimento penale viene riconosciuto colpevole può essere oggetto delle seguenti sanzioni:
 - ▣ **reclusione** fino a 51 settimane o **multa** fino a 20.000 sterline;
 - ▣ **privazione** della proprietà dell'animale;
 - ▣ **divieto di detenzione di animali.**

IL MODELLO AMERICANO

13

- Il modello di assicurazione per animali domestici americano è basato sul classico modello di assicurazione privata usato per le persone;
- **I piani assicurativi coprono gli animali domestici in caso di incidenti o malattie** (ereditarie, congenite e croniche), inclusi i trattamenti diagnostici, i trattamenti dentistici, gli interventi chirurgici, le riabilitazioni e le terapie alternative;
- Con l'aumentare della quota assicurativa acquistata, il cliente ha diritto ad avere un maggior numero di prestazioni.

IL MODELLO AMERICANO

14

- Esempi di piani assicurativi differenziati a seconda dei premi versati.

	piano medico allargato	piano medico	piano infortuni
incidenti	x	x	x
raggi-x	x	x	x
interventi chirurgici	x	x	x
prescrizioni	x	x	x
ospedalizzazioni	x	x	x
malattia	x	x	
cancro	x	x	
malattie ereditarie	x		
rimborsi più elevati	x		

IL MODELLO AMERICANO

15

- ❑ **L'amore incondizionato degli amici a quattro zampe non ha prezzo.** Ma può avere un piano;
- ❑ Non importa quanto amiamo e coccoliamo i nostri animali domestici, ogni anno 1 su 3 si ammala o ha un incidente che richiede un viaggio inaspettato dal veterinario;
- ❑ Anche se è un costo che ogni proprietario di animali premuroso è disposto a pagare, le fatture veterinarie inaspettate possono arrivare a centinaia, se non a migliaia di euro;
- ❑ **Il piano assicurativo per gli animali domestici** permette, invece, di **programmare la spesa e dilazionarla nel tempo**, a prescindere dal verificarsi degli eventi negativi.

IL MODELLO AMERICANO

16

- Dal momento che gli animali domestici possono essere soggetti a malattie croniche che tendono a peggiorare con l'età, la soluzione migliore è quella di sottoscrivere un piano *long-term*, vale a dire una assicurazione per tutta la vita;
- Pertanto, si paga subito un prezzo più basso, commisurato all'animale "giovane" piuttosto che pagare più in là nel tempo un prezzo più alto, che sarà commisurato al rischio di malattia dell'animale più anziano.

LA NORMATIVA COMUNITARIA

- Con riferimento al benessere degli animali da compagnia, la normativa comunitaria si basa su **3 atti fondamentali**:
 - 1) Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia;
 - 2) Piano d'azione per il benessere degli animali 2006-2010;
 - 3) Strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013).

LA NORMATIVA COMUNITARIA

- 1. La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia** del 13 novembre 1987, è stata firmata a Strasburgo ed è entrata in vigore nel 1992. Ratificata dall'Italia con la legge n. 201 del 4 novembre 2010.
 - Con riferimento agli **animali da compagnia**, la Convenzione detta specifiche disposizioni per il possesso e il mantenimento di animali, la riproduzione, l'addestramento, gli interventi chirurgici, i limiti di età per l'acquisto, il commercio, l'allevamento e la custodia a fini commerciali, la lotta al randagismo, lo sviluppo di programmi di informazione e di istruzione, la pubblicità, gli spettacoli, le esposizioni, le competizioni.

LA NORMATIVA COMUNITARIA

2. In materia di animali di affezione e di randagismo, il **Piano d'azione per il benessere degli animali 2006-2010**:
 - a) definisce le azioni che l'Unione europea deve svolgere in materia di benessere degli animali;
 - b) potenzia il coordinamento fra le risorse;
 - c) garantisce la coerenza e il coordinamento dell'insieme delle politiche dell'Unione europea che perseguono il benessere degli animali.

LA NORMATIVA COMUNITARIA

3. Per quanto riguarda nello specifico la tutela della salute degli animali, infine, la risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2008 recante “**Strategia per la salute degli animali nell’Unione europea (2007-2013)**” è composta da 4 “**pilastri**” che inquadrano le norme comunitarie destinate a tutti gli operatori del settore, con i seguenti obiettivi:
- 1) tutelare la salute pubblica e la sicurezza alimentare;
 - 2) promuovere l’allevamento e l’economia rurale;
 - 3) assicurare i movimenti necessari degli animali;
 - 4) contribuire allo sviluppo sostenibile dell’Ue.

LO STATO DELL'ARTE IN ITALIA

- Nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti dal punto di vista normativo nella **legge quadro n. 281 del 14 agosto 1991**, che enuncia il principio generale secondo cui ***“lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali domestici, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”***;
- È stato così compiuto un importante passo in avanti dal punto di vista etico-culturale, riconoscendo agli animali domestici il diritto alla vita e vietando la soppressione di quelli senza proprietario rinvenuti vaganti sul territorio.

LO STATO DELL'ARTE IN ITALIA

22

- Alle **Regioni** e alle **Province autonome** è stato demandato il compito di rendere applicative le norme nazionali emanando propri provvedimenti, mentre specifici compiti e responsabilità sono stati attribuiti alle diverse Istituzioni e Autorità di controllo competenti nella materia, nonché ai proprietari degli animali;
- Per quanto riguarda nello specifico i **reati contro gli animali**, vale a dire uccisione, maltrattamento grave (lesioni, sevizie, strazio, combattimenti clandestini, spettacoli che comportino sevizie, abbandono, pellicce di cane e gatto), le disposizioni normative emanate sono riportate nella slide che segue:

LO STATO DELL'ARTE IN ITALIA

- **Legge 20 luglio 2004, n. 189:** *“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”*;
- **Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 47:** *“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento CE n. 1523/07, che vieta commercializzazione, importazione ed esportazione di pellicce di cane e gatto”*;
- **Legge 4 novembre 2010, n. 201:** *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia”* (modifiche al codice penale su traffico illecito e introduzione illecita di animali da compagnia).

LO STATO DELL'ARTE IN ITALIA

- Nel corso delle ultime due legislature, diversi parlamentari di vari schieramenti hanno presentato **proposte di legge sul tema della tutela degli animali**, che possiamo riassumere in diversi “gruppi”:
 - ▣ proposte di legge che mirano ad **istituire il Garante per i diritti degli animali**;
 - ▣ proposte di legge che riguardano **sperimentazioni scientifiche sugli animali**;
 - ▣ proposte di legge che mirano ad **introdurre disposizioni per la tutela degli animali domestici e la prevenzione del randagismo**;

LO STATO DELL'ARTE IN ITALIA

25

- ▣ proposte di legge che mirano a modificare il codice civile e il codice penale per **introdurre sanzioni e reati che hanno ad oggetto animali;**
- ▣ proposte di legge che riguardano l'**utilizzo di animali nei circhi;**
- ▣ proposte di legge sulla **protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;**
- ▣ proposte di legge che riguardano le **prestazioni di medicina veterinaria.**

LO STATO DELL'ARTE IN ITALIA

- Si segnala, infine, che nella passata legislatura la Commissione Affari sociali era giunta, nel settembre 2012, alla votazione di un testo recante “***Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica***”, frutto dell'esame di varie proposte di legge in merito.
- **Il testo non è però mai giunto all'esame dell'Aula.**

CHE FARE IN ITALIA

- Alla luce dei provvedimenti normativi proposti, ma non ancora attuati, in Italia e delle esperienze internazionali analizzate, nonché al fine di tutelare il benessere degli animali domestici e di realizzare in Italia un vero e proprio piano di **welfare animale**, si propone la definizione di una **nuova legge quadro in tema di tutela della salute e del benessere psico-fisico degli animali domestici**. Tutto questo per favorire la loro convivenza con gli esseri umani, di garantire il rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica, di promuovere la diffusione della cultura del possesso responsabile e di prevenire e contrastare il randagismo. Le ultime disposizioni normative in tal senso risalgono al 1991, ed è **necessario aggiornare il quadro complessivo della materia**.

CHE FARE IN ITALIA

28

□ **Obiettivi:**

- a) stabilire il principio per cui lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali domestici, condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamenti e l'abbandono, ne protegge la salute e il benessere, nel rispetto delle caratteristiche biologiche;
- b) stabilire regole per il soccorso degli animali;
- c) definire regole specifiche per i canili e gattili sanitari;
- d) stabilire norme per garantire l'incolumità pubblica e il benessere degli animali domestici;
- e) definire un quadro di prestazioni medico-veterinarie a carico del Servizio veterinario pubblico;
- f) stabilire norme sulla vigilanza e attività delle guardie zoofile.

CHE FARE IN ITALIA

- Istituzione del **Garante per i diritti degli animali**, quale soggetto in grado di garantire su tutto il territorio nazionale una reale azione di indirizzo, promozione e sviluppo delle politiche per la tutela e la salvaguardia degli animali;
- Il Garante vigila **sul rispetto delle leggi e dei regolamenti locali, nazionali ed europei a tutela degli animali domestici**, garantendo la loro difesa contro ogni forma di sfruttamento e/o maltrattamento, nel rispetto del diritto alla qualità della vita di ogni essere vivente.

CHE FARE IN ITALIA

30

□ 13 punti per il benessere degli animali domestici in Italia:

1. Iscrizione all'anagrafe degli animali domestici;
2. Obbligo di inserimento sottopelle del microchip;
3. Stabilire i doveri e compiti dei proprietari di animali domestici;
4. Cessione di proprietà;
5. Istituzione di un prontuario per i soli animali adottati;
6. Sgravi sulla Tares per chi adotta un animale domestico;
7. Conduzione nei luoghi pubblici;
8. Raccolta delle feci;
9. Assicurazione sanitaria;
10. Responsabilità del proprietario;
11. Assicurazione sulle responsabilità;
12. Animali nei condomini;
13. Passaporto per gli animali domestici.

CHE FARE IN ITALIA

31

- 1. Iscrizione all'anagrafe degli animali domestici (compresi gli animali esotici) entro 1 mese dalla nascita dell'animale o dalla data di inizio del possesso con indicazione di:**
 - a) numero del Cip identificativo;
 - b) comune di residenza del proprietario;
 - c) successiva comunicazione della data di morte dell'animale;
 - d) eventuale passaggio di proprietà;
 - e) cambio di residenza del proprietario (entro 15 giorni);
 - f) segnalazione di smarrimento (entro 24 ore).

CHE FARE IN ITALIA

32

Pena: Sanzione economica se durante un controllo (del quale verranno incaricati gli ausiliari del traffico) l'animale risulta sprovvisto di iscrizione all'apposita anagrafe. **L'importo della sanzione deve essere destinato al fondo per il welfare degli animali che ogni comune è obbligato ad istituire con apposita voce di bilancio.**

CHE FARE IN ITALIA

33

2. Obbligo di inserimento sottopelle del microchip (ove possibile) per tutti gli animali domestici entro 1 mese dall'iscrizione all'anagrafe.

Pena: Sanzione economica se durante un controllo (del quale verranno incaricati gli ausiliari del traffico) l'animale risulta sprovvisto di microchip. **Il ricavato da tali sanzioni deve essere destinato al fondo per il welfare degli animali che ogni comune è obbligato ad istituire con apposita voce di bilancio.**

CHE FARE IN ITALIA

34

3. Stabilire i doveri e compiti dei proprietari di animali domestici, tenuti a:

- 1) garantire la salute e il benessere dell'animale domestico;
- 2) provvedere alla sua cura, garantendo un adeguato riparo dalle intemperie e dalle condizioni climatiche avverse;
- 3) fornire adeguate cure sanitarie, tenendo conto dei bisogni fisiologici dell'animale domestico e garantendogli adeguati interventi di prevenzione e assistenza medico-veterinaria.

CHE FARE IN ITALIA

35

4. Cessione di proprietà: Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia di proprietà dell'animale domestico per inderogabili necessità, l'interessato deve darne comunicazione all'ufficio anagrafe degli animali domestici, che provvederà alla verifica delle condizioni che hanno portato alla richiesta di cessione e applicherà una **tariffa specifica** per il successivo mantenimento dell'animale nelle strutture di ricovero pubbliche.

Pena in caso di abbandono:

- ▣ arresto fino a un anno o ammenda da 1.000 a 10.000 euro;
- ▣ se gli animali abbandonati provocano incidenti stradali mortali è prevista l'imputazione per omicidio colposo.

CHE FARE IN ITALIA

36

5. Istituzione di un prontuario per gli animali adottati: si istituisce un prontuario dedicato a tutti gli animali domestici adottati ed a i loro padroni, contenente un elenco di numeri e servizi utili di strutture convenzionate (ad esempio veterinari, negozi per animali per cibo o servizi di tolettatura, ecc.) che garantiscano uno sconto su tutti i servizi messi a disposizione.

La ratio: lo scopo del prontuario è quello di incentivare l'adozione degli animali rispetto all'acquisto. Tali incentivi sono collegati al seguente ordine di problematiche:

- a) diminuzione del fenomeno della tratta degli animali (trasportati spesso in condizioni disumane e fuori legge);

CHE FARE IN ITALIA

37

- b) diminuzione dei costi per lo Stato relativi alle strutture di ricovero per animali abbandonati;
- c) concessione della possibilità per gli animali che si trovano nelle strutture di ricovero pubbliche di avere una vita migliore e più confortevole.

Per i titolari delle strutture convenzionate i vantaggi risiedono in un ritorno di immagine positivo e in pubblicità gratuita.

CHE FARE IN ITALIA

6. Sgravi sulla Tares per chi adotta un animale domestico: si istituisce uno sconto di 200 euro, che comunque porta a un saldo positivo per le casse dei Comuni, in quanto la spesa stimata per mantenere gli ospiti dei canili pubblici può arrivare anche a 1.500 euro l'anno per animale.

Negli ultimi mesi diversi Comuni si sono mossi in questa direzione, da una parte per combattere le problematiche relative all'abbandono e al randagismo e dall'altra perché tale soluzione consente contemporaneamente un risparmio sia per cittadini che per i municipi.

CHE FARE IN ITALIA

39

7. Conduzione nei luoghi pubblici: nei luoghi pubblici è **obbligatorio l'uso del guinzaglio** di lunghezza non superiore a 1,5 metri, ed è opportuno portare con sé sempre una **museruola** da utilizzare nei luoghi chiusi, sui mezzi pubblici o su richiesta delle Autorità competenti.

È consentito l'**ingresso negli esercizi pubblici**, tranne in quelli nei quali si somministrano alimenti. Il proprietario o l'accompagnatore dell'animale dovrà avere cura che esso non crei inconvenienti igienici, non disturbi e non procuri danni.

CHE FARE IN ITALIA

Pena: Sanzione economica se durante un controllo (del quale verranno incaricati gli ausiliari del traffico) si riscontra un mancato rispetto dei canoni sopraindicati. **Il ricavato da tali sanzioni verrà destinato al fondo per il *welfare* degli animali che ogni comune è obbligato ad istituire con apposita voce di bilancio separata.**

CHE FARE IN ITALIA

41

8. Raccolta delle feci degli animali di proprietà dal suolo pubblico.

Pena: Sanzione economica se durante un controllo (del quale verranno incaricati gli ausiliari del traffico):

- ▣ i proprietari vengono sorpresi nella commissione dell'illecito;
- ▣ i proprietari risultano sprovvisti degli strumenti idonei alla raccolta degli escrementi (paletta, sacchetto o altro).

CHE FARE IN ITALIA

42

9. Assicurazione sanitaria per gli animali domestici, che garantisca il rimborso delle spese veterinarie in caso di malattia o infortunio ed un *check up* completo periodico con frequenza dettata dall'età dell'animale.

Ogni polizza deve prevedere una quota destinata al fondo per il *welfare* degli animali che ogni comune è obbligato ad istituire con apposita voce di bilancio.

□ **Detrazione del 20% dell'importo totale del premio:** stipulando una polizza di assicurazione sanitaria per animali domestici, il proprietario ha la possibilità di detrarre dall'imponibile IRPEF il 20% del premio pagato.

CHE FARE IN ITALIA

43

10. Responsabilità del proprietario: i proprietari di animali domestici rispondono civilmente, penalmente e pecuniariamente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale.

11. Assicurazione sulle responsabilità del proprietario (da non confondere con l'assicurazione sanitaria per gli animali domestici): finalizzata alla tutela del proprietario dai danni a cose, persone o animali causati dal proprio animale domestico (con premio proporzionale in base alla taglia ed alla pericolosità riconosciuta di alcune tipologie di animali).

Ogni polizza deve prevedere una quota destinata al fondo per il *welfare* degli animali che ogni comune è obbligato ad istituire con apposita voce di bilancio.

CHE FARE IN ITALIA

12. Animali nei condomini: nessun regolamento condominiale può vietare la presenza di animali all'interno dei singoli appartamenti o negli spazi comuni.

Resta comunque valida la responsabilità del proprietario come definita al precedente punto 10.

13. Passaporto per gli animali domestici: il regolamento CE n. 998/2003 dell'Unione europea stabilisce che cani, gatti e furetti che viaggiano nei paesi dell'Unione Europea devono essere provvisti di passaporto (rilasciato dalle Asl).

CHE FARE IN ITALIA

45

- In caso di espatrio, il **passaporto** deve contenere:
 - a) i dati anagrafici del proprietario dell'animale;
 - b) la certificazione obbligatoria dell'avvenuta vaccinazione antirabbica fatta almeno 21 giorni prima della partenza;
 - c) il libretto sanitario rilasciato dal veterinario, che riporti l'elenco di tutte le vaccinazioni effettuate dall'animale;
 - d) un timbro del veterinario sul passaporto (24 ore prima della partenza) che certifichi che l'animale è in condizioni di salute idonee per viaggiare.

ESEMPI DI REPERIMENTO DELLE RISORSE PER IL WELFARE ANIMALE

46

- Come detto, le misure finalizzate al benessere e al *welfare* animale devono essere autofinanziate.
- Esempio di reperimento delle risorse, basato sulla richiesta di un contributo sull'acquisto di cibo per animali domestici:
 - ▣ dato il fatturato del settore degli alimenti per cani e gatti pari a **1.735.500.000 euro** e il volume totale pari a **549.000.000 kg**, si calcola che il costo medio di una scatola/barattolo è di poco più di **3 euro/kg**;
 - ▣ supponendo un contributo richiesto pari a **30 centesimi** al kg e moltiplicandolo per il volume totale si ottiene un gettito pari a **164.700.000 euro**.

ESEMPI DI REPERIMENTO DELLE RISORSE PER IL WELFARE ANIMALE

47

- All'esempio sopra riportato si aggiungono le risorse provenienti da:
 - ▣ **sanzioni economiche** dovute alla mancata iscrizione all'anagrafe degli animali domestici; al mancato inserimento sottopelle del microchip; all'abbandono di animali domestici; al mancato rispetto delle regole di conduzione degli animali domestici in luoghi pubblici (ivi compreso il mancato rispetto delle regole sulla raccolta delle feci);
 - ▣ **quote delle polizze assicurative** (sanitaria e sulla responsabilità del proprietario);
 - ▣ **risparmi di spesa pubblica** conseguenti alla riduzione dei fenomeni di abbandono e randagismo.

IL D.LGS. 26/2014 SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI

48

- In parallelo a tutto quanto sopra, si segnala che sulla Gazzetta ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014 è stato pubblicato il **Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26**, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla **protezione degli animali utilizzati a fini scientifici**;
- Il recepimento della direttiva europea sulla protezione degli animali da laboratorio (direttiva 2010/63/UE) ha suscitato un **ampio e acceso dibattito nell'opinione pubblica**, all'interno della comunità scientifica e in seno alle **Commissioni parlamentari**, chiamate ad esprimere un **parere** sul testo proposto dal Governo.

IL D.LGS. 26/2014 SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI

49

- In particolare in seno alla Commissione Affari sociali della Camera sono stati presentati **4 diversi pareri** (di cui uno a firma dell'On. Michela Brambilla), tutti contrari, seppur da punti di vista opposti;
- Con il parere approvato, in particolare le Commissioni parlamentari hanno sottolineato **l'inadeguatezza dei fondi previsti per lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali.**

IL D.LGS. 26/2014 SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI

50

- Il testo approvato coincide quasi del tutto con lo schema di decreto presentato dal governo Letta alle Camere;
- Accogliendo le osservazioni delle Commissioni competenti (che avevano recepito quanto evidenziato anche all'interno del parere a firma On. Brambilla), **le risorse impegnate** per l'attuazione della disciplina sulla protezione degli animali da laboratorio, sono state **divise in egual misura** fra la **formazione del personale** e la ricerca e lo **sviluppo dei metodi alternativi** (nello schema del governo, invece, erano sbilanciate a favore della formazione professionale).

IL D.LGS. 26/2014 SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI

51

- Il decreto legislativo 26/2014, pur riproducendo alla lettera buona parte della direttiva 2010/63/UE, introduce una parte discrezionale con un **livello superiore e più restrittivo di regolazione** rispetto a quello europeo, la cui applicazione viene in parte differita al 1° gennaio 2017.

IL D.LGS. 26/2014 SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI

52

- In particolare, vengono introdotte le seguenti disposizioni:
 - ▣ **divieto di esperimenti e di procedure che non prevedono anestesia o analgesia**, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;
 - ▣ **divieto di allevare**, ma non di utilizzare, nel territorio nazionale cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione;

IL D.LGS. 26/2014 SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI

53

- ▣ **divieto di utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche prevedendo una deroga per le esercitazioni didattiche nell'ambito della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari.**

IL D.LGS. 26/2014 SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI

54

- Vengono differite al 1° gennaio 2017 le misure relative all'utilizzo di animali per le procedure per gli xenotrapianti e per le sostanze di abuso e quelle relative al riutilizzo di animali se non in procedure successive classificate "lieve" e "non risveglio";
- A differenza dello schema inizialmente proposto dal governo Letta, il decreto legislativo approvato dispone che, entro il giugno 2016, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna effettui un **monitoraggio per valutare l'effettiva disponibilità dei metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali.**

IL D.LGS. 26/2014 SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI

55

- **Risorse** previste dal decreto legislativo:
 - ▣ le entrate che spettano allo Stato dall'**applicazione delle nuove sanzioni** pecuniarie amministrative previste dal decreto;
 - ▣ un importo annuale pari a **52 milioni di euro** a valere sulle risorse assegnate annualmente nell'ambito degli stanziamenti per l'**attività di ricerca** corrente degli Istituti zooprofilattici sperimentali;
 - ▣ un importo annuale pari ad **1 milione di euro** a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'**attuazione delle politiche comunitarie**.

IL D.LGS. 26/2014 SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI

56

- Le risorse sono **destinate**:
 - ▣ per il 50% (erano l'84% nello schema presentato dal governo alle Camere) alle regioni ed alle province autonome per il **finanziamento dei corsi periodici di formazione ed aggiornamento** per gli operatori degli stabilimenti autorizzati;
 - ▣ per il 50% (erano il 16% nello schema inizialmente presentato alle Camere) agli Istituti zooprofilattici sperimentali per l'**attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi**.